

Rep. n. 2025/0000021
Prot. RM/2025/0004935
del 13/06/2025

DISPOSIZIONE

Oggetto: Società “*Quattro A S.r.l.*” Discarica per rifiuti inerti sita in località “Quarto dei Radicelli”, Roma, D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. art. 208 e D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.: Conclusione positiva del procedimento di variante non sostanziale, consistente nell’incremento dei volumi dei rifiuti inerti da conferire, della autorizzazione di cui alle Determinazione della Regione Lazio C1424/2010, rinnovata con Determinazione della Regione Lazio G00993/2021; di approvazione dei nuovi valori limite di concentrazione nell’eluato dei parametri specifici in deroga, che modifica le autorizzazioni di cui alle Determinazione della Regione Lazio B5399/2010, G04386/2015, G02464/2018, G05494/2018 e G00993/2021; di autorizzazione all’utilizzo, ai fini dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica per rifiuti inerti, del valore del parametro TDS in alternativa ai valori dei solfati e dei cloruri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che all’art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l’attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell’ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, con

Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
 - a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale "[...] *Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica* [...]";
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il "[...] *Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale* [...]".

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025" e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*";
- il Decreto Legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm.ii., recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune

direttive;

- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”*;
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”*;
- la Legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *“Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *“Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *“Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei*

rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006”.

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 21 giugno 2022, n. 456 recante *“Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle 4 garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 4 novembre 2022 n. 995 recante *“Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006”.*

Vista

la Disposizione n. 23 del 03.08.2023 del Commissario Straordinario avente ad oggetto *“Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria volta all'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, al rinnovo dell'esercizio, alla realizzazione di varianti sostanziali o non sostanziali all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze”.*

Premesso che

la Società *“Quattro A S.r.l.”*, con sede legale in via di Porta Medaglia n. 131, 00134, Roma, C.F. 07833150589 - P.IVA 01882831009, ha presentato istanza di variante non sostanziale, acquisita al prot. RM3918/2023, dell'autorizzazione della discarica di rifiuti inerti sita in Roma, località *“Quarto dei Radicelli”*, rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio C1424 del 21/06/2010 e rinnovata con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G00993 del 03/02/2021;

la variante di cui sopra consiste nell'incremento dei volumi di rifiuti da abbancare nella discarica nella misura inferiore al 10% delle quantità autorizzate con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio C1424 del 21/06/2010 e rinnovata con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G00993 del 03/02/2021;

per la stessa discarica sono stati emessi, inoltre, i seguenti atti:

- Determinazione n. B5399 del 02/11/2010 della Regione Lazio avente per oggetto: *“QUATTRO “A” s.r.l. - Modifica Determinazione C1424/2010 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, discarica di rifiuti inerti, località “Quarto dei Radicelli, Comune di Roma. Autorizzazione in deroga ai valori limite per i parametri indicati in Tab. 2 del D.M. 3 agosto 2005”;*
- Determinazione n. G04386 del 15/04/2015 della Regione Lazio avente per oggetto: *“Comune di Roma - Discarica di inerti della soc. Quattro “A” sita in località “Quarto dei Radicelli” – Approvazione, ai sensi dell'Art. 208 D.lgs.152/2006 e s.m.i., art. 15 L.R. 27/98 e D.G.R. 239/2008, di modifica non sostanziale alla Determinazione n. B1941 del 14/3/2011 e s.m.i. consistente in una deroga ex art. 10 del D.M. 27/09/2010 e integrazione di codici CER”;*
- Determinazione n. G02464 del 01/03/2018 della Regione Lazio avente per oggetto: *“Quattro A” S.r.l. - Discarica per inerti sita in loc. “Quarto dei Radicelli” nel territorio comunale di Roma - Determinazione di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, costituita dalla deroga ex art. 10 (Deroghe) del D.M. 27/09/2010, così come modificato dal DM 24/06/2015, ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti” e alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare”;*
- Determinazione n. G05494 del 26/04/2018 della Regione Lazio avente per oggetto *“Quattro A” S.r.l. – Discarica per inerti sita in loc. “Quarto dei Radicelli” nel territorio comunale di Roma – Rettifica della determinazione di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di modifica*

sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, costituita dalla deroga ex art. 10 (Deroghe) del D.M. 27/09/2010, così come modificato dal DM 24/06/2015, ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti" e alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Rilasciata con determinazione G02464 del 1/3/2018";

all'istanza, acquisita al prot. RM3918/2023, (in allegato) è stata allegata la seguente documentazione:

- Relazione tecnica asseverata;
- Tavola 30 – Planimetria stato finale aggiornamento novembre 2008 (autorizzato);
- Tavola 30 – Planimetria stato finale aggiornamento dicembre 2023 (variante)
- Tavola 31 - Sezioni topografiche aggiornamento dicembre 2023 (variante)
- Relazione paesaggistica;
- Tavola i34 - Vista del modello tridimensionale - simulazione dello stato finale aggiornamento dicembre 2023 (variante)
- Autorizzazioni;

con nota prot. RM1094/2024 è stato richiesto alla Regione Lazio di trasmettere alla struttura commissariale tutta la documentazione autorizzativa e quella relativa alla gestione della discarica in oggetto, dalla data di approvazione della stessa alla istanza di rinnovo;

con nota prot. R.U. U.0326869 del 07.03.2024, acquisita agli atti con prot. RM1251/2024, la Regione Lazio ha comunicato "il link box presso il quale è pubblicata e consultabile tutta la documentazione relativa alla Società "Quattro A S.r.l.", agli atti di d'ufficio";

con nota prot. RM1644/2024 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

con nota prot. NA7658/2024, acquisita al prot. RM1847/2024, il Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale ha richiesto integrazioni;

con nota n. prot. CMRC-2024-0072560 del 24.04.2024, acquisita al prot. RM2138/2025, il Dipartimento III "Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette" della Città Metropolitana di Roma Capitale ha richiesto chiarimenti;

con note prot.li RM2140/2024 e RM2196/2024 si è provveduto ad inviare alla Società "Quattro A S.r.l." le richieste di integrazioni e chiarimenti pervenute, per quanto di rispettiva competenza, dagli Enti/Uffici partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui all'oggetto;

con nota acquisita agli atti al prot. RM2284/2024, la Società "Quattro A S.r.l." ha trasmesso documentazione integrativa e fornito i propri chiarimenti;

con nota prot. RM2338/2024 si è provveduto, contestualmente, ad inoltrare tale documentazione integrativa agli Enti/Uffici invitati alla Conferenza di Servizi, a richiedere agli stessi di far pervenire, entro la data del 22.07.2024, le determinazioni di rispettiva competenza ed a comunicare il rinvio dell'eventuale riunione in modalità sincrona alla data del 01.08.2024;

nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. sono stati acquisiti i seguenti pareri e/o contributi:

- la ASL RM2- Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, con nota prot. 77419 del 16.04.2024, acquisita al prot. RM1945/2024, ha comunicato che *"non può effettuare attività di consulenza nei confronti delle attività produttive, come stabilito all'art. 13 co. 5 D.lgs. 81/2008"*;
- il Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale, con nota prot. NA9976/2024, acquisita al prot. RM2481/2024, ha espresso *"parere favorevole di compatibilità acustica ambientale in merito all'intervento in oggetto"*;

- la Sovrintendenza Capitolina Direzione Interventi su Edilizia Monumentale Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell'Agro, Forma Romae e Carta per la Qualità di Roma Capitale, con nota prot. RI0018716/2024, acquisita al prot. RM2530/2024, ha rappresentato *“che l'area di progetto non risulta censita in alcun modo nella Carta per la Qualità (All. 1 del PRG vigente), **pertanto il parere non è dovuto**”*;
- la Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette”, con nota prot. CMRC-2024-0123372, acquisita al prot. RM3842/2024 ha dichiarato quanto segue:

“...riguardo ai reflui, non vi sono pareri di competenza della scrivente Amministrazione da rilasciare.

Riguardo alle emissioni in atmosfera, di tipo diffuso, si prescrive quanto segue.

- *Limitare l'altezza di caduta dei materiali nelle movimentazioni dei rifiuti;*
- *Limitare la velocità della circolazione dei mezzi all'interno dell'impianto;*
- *Installare barriere frangivento intorno all'impianto di altezza minima superiore all'altezza dei cumuli di rifiuti presenti nell'impianto;*
- *Movimentare, depositare e trattare i rifiuti e i materiali che possono generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso;*
- *Bagnare, con acqua possibilmente nebulizzata, le potenziali fonti di emissioni di polvere diffuse;*
- *Pulire regolarmente l'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.);*
- *Mantenere i macchinari ed attrezzature in efficienza e buona funzionalità attraverso operazioni di manutenzione periodica;*
- *Riportare su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI comma 2.8, dell'allegato alla Parte V del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo: tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;*
- *Comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale ed all'ARPA Lazio sede di Roma, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;*
- *Qualora emergessero problematiche relative alle emissioni diffuse nell'ambiente di sostanze odorigene, la Società dovrà presentare istanza di modifica dell'autorizzazione, in riferimento agli interventi da effettuare per la captazione di dette sostanze.*

Per quanto non espressamente riportato nel presente parere dovrà essere fatto riferimento al D.Lgs.03/04/2006, n. 152, Parte III e V”;

- il Dipartimento pressioni sull'ambiente – Servizio Provinciale di Roma - Unità Controlli di Roma 01 dell'ARPA Lazio, con nota prot. 0053835.U/2024, acquisita al prot. RM4068/2024, ha comunicato che *“trattandosi di una istanza per una modifica non sostanziale, non essendovi una precisa disposizione di legge né alcun accordo di programma ovvero alcuna stipula di apposite convenzioni, questa Agenzia non parteciperà alla Conferenza dei Servizi in questione”*;

con nota prot. RM5473/2024, è stato rappresentato alla Società “Quattro A S.r.l.” che *“L'ARPA Lazio, nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla Regione Lazio relativa al procedimento di rilascio delle deroghe ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti in discarica, [...] aveva rilasciato la valutazione tecnica in merito alla validità dell'analisi di rischio [...], ravvisando che “la verifica numerica del rischio ha condotto ai medesimi risultati presentati dalla Società, evidenziando una sostanziale correttezza del calcolo. Tuttavia, è opportuno evidenziare che i risultati del modello sono validi esclusivamente nello scenario descritto (es. altezza corpo dei rifiuti, geometria della discarica) e che ogni variazione comporterebbe una rimodulazione del calcolo” ed è stato rilevato che “detta prescrizione è stata richiamata nella Determinazione della Regione Lazio G05497 del 26/04/2018, relativa all'approvazione delle suddette deroghe.”, e che “...in considerazione del fatto che il procedimento di variante non sostanziale in corso riguarda una modifica dell'altezza dei cumuli e, quindi, della geometria della discarica, è indispensabile, secondo quanto da ARPA Lazio rilevato, un nuovo calcolo di analisi di rischio ai fini della valutazione tecnica della medesima Agenzia e del prosieguo del procedimento”*;

con comunicazione del 22.10.2024, acquisita al prot. RM5892 di pari data, la Società "Quattro A S.r.l." ha trasmesso l'Analisi di Rischio ed il riscontro ai chiarimenti richiesti in merito alle deroghe di cui all'art. 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;

con nota prot. RM6567/2024 sono state trasmesse le integrazioni prodotte dalla Società "Quattro A S.r.l." ad ARPA Lazio al fine dell'emissione del parere di competenza;

con nota acquisita al prot. RM6870/2024 la Società "Quattro A S.r.l." ha trasmesso una nota integrativa con allegati chiarimenti del MASE;

con nota prot. RM7776/2024, è stato richiesto alla Società "Quattro A S.r.l." di "produrre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16-ter, c. 1, p. b) del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., documentazione integrativa che descriva le motivazioni, per ciascun codice EER, circa la necessità di applicare la deroga ai valori limiti di concentrazione degli inquinanti di cui alla tabella 2 dell'allegato 2 del medesimo decreto. Detta documentazione, in particolare, dovrà specificare, oltre la provenienza, i parametri da derogare per ogni singolo codice di rifiuto, in relazione alle esigenze del territorio (bacino di utenza, necessità di mercato, ecc.);

con comunicazione, acquisita al prot. RM417/2025, la Società "Quattro A S.r.l.", a riscontro della suddetta richiesta, ha trasmesso il documento "Relazione integrativa - gennaio 2025" ed ha richiesto "come previsto dal D.Lgs. n. 121/2020 (allegato 4, tabella 2, nota **1), di servirsi del valore del TDS per l'ammissibilità in discarica";

con nota prot. RM1043/2025 sono state trasmesse le integrazioni prodotte dalla Società "Quattro A S.r.l." agli Enti/Uffici invitati alla Conferenza di Servizi ed è stato richiesto ad ARPA Lazio il parere di competenza;

con nota prot. 0010125.U del 13.02.2025, acquisita al prot. RM1329 di pari data, ARPA Lazio - Dipartimento pressioni sull'ambiente – Servizio Provinciale di Roma - Unità Controlli di Roma 1 ha trasmesso il "SUPPORTO TECNICO" di seguito, in parte, riportato:

"...alla luce di quanto di seguito rappresentato in relazione alla valutazione tecnica condotta dalla scrivente Unità, si chiarisce fin da subito che si rimette ogni pertinente valutazione all'Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, in qualità di A.C. subentrata alla Regione Lazio, in merito all'eventuale opportunità di un riesame dell'autorizzazione vigente, rinnovata da ultimo con Determinazione della Regione Lazio – Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" n. G00993 del 03/02/2021. A parere della scrivente Unità si ritiene, infatti, che in fase istruttoria del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione non siano stati debitamente presi in considerazione gli aggiornamenti normativi e tecnici subentrati relativamente all'analisi di rischio sito specifica che, qualora applicati, avrebbero comportato una rimodulazione del modello di calcolo con risultati diversi in termini di concentrazioni derogabili rispetto a quelle approvate in prima battuta con Determinazione regionale n. B5399 del 02/11/2010 e, successivamente, con Determinazioni regionali n. G04386 del 15/04/2015 e n. G05497 del 26/04/2018. Infatti, per quanto riguarda la concessione delle deroghe ai limiti di accettabilità ex art. 16 ter con la Determinazione di rinnovo dell'autorizzazione datata 03/02/2021 sono state unicamente riassunte in un unico atto le deroghe concesse con precedenti Determinazioni, non procedendo, quindi, ad un riesame delle stesse alla luce delle modifiche apportate al D. lgs. n. 36/2003 dal D. lgs. n. 121/2020 (data di entrata in vigore 29 settembre 2020).

Ciò detto, in riferimento al procedimento in esame e alla documentazione tecnica trasmessa dalla società con nota del 22/10/2024 relativa all'analisi di rischio elaborata ai sensi dell'Allegato 7 D. lgs. n. 36/2003 e s.m.i., a seguito di disamina della stessa si rappresenta quanto segue:

1. Si concorda con quanto asserito dalla società in merito al fatto che la maggiorazione dei volumi che si intende abbancare in discarica non comporta una variazione dei parametri sito-specifici relativi alla geometria della sorgente di contaminazione già utilizzati nell'elaborato denominato "Analisi di Rischio sito-specifica della discarica per rifiuti inerti in località "Quarto dei Radicelli" Roma" rev. 21/04/2017 a firma dell'Ing. Andrea Forni posta a corredo dell'ultima richiesta di deroga autorizzata con la Determinazione regionale n. G05497 del 26/04/2018, di rettifica degli errori materiali contenuti nella D. n. G02464 del 01/03/2018.
2. Per quanto concerne, invece, gli altri parametri sito-specifici relativi alla falda sotterranea, che concorrono alla definizione dello scenario di base, per i quali, come riportato nella documentazione agli atti, sono stati

assunti i medesimi valori utilizzati nell'analisi di rischio sopra citata, rev. 21/04/2017, si ritiene che la precisazione fornita dalla società, ovvero "Si precisa, per completezza che i parametri relativi alla falda sotterranea, sulla base dei dati di monitoraggio degli ultimi tre anni, non mostrano differenze apprezzabili rispetto a quelle del 2017 utilizzati nell'Analisi di rischio citata", debba essere supportata da misurazioni oggettive riportate nella documentazione agli atti oggetto del procedimento; non può essere demandata all'ente tecnico la ricerca di tali valori in altra documentazione trasmessa dalla società, seppur agli atti della scrivente Agenzia. Ad ogni buon fine, si è proceduto alla verifica della congruenza dei parametri relativi alla falda sotterranea utilizzati nell'analisi di rischio oggetto di disamina con quelli riportati nelle relazioni annuali agli atti trasmessi dalla società e riferite agli ultimi tre anni, non riscontrando variazioni apprezzabili, nello specifico e per i parametri riportati nella stessa documentazione visionata, in termini di soggiacenza della falda. In ogni caso si raccomanda alla società di utilizzare i parametri sito-specifici disponibili più aggiornati e di documentare i dati utilizzati (soggiacenza, gradiente acquifero, conducibilità idraulica acquifero, spessore acquifero). Si sottolinea, infatti, che non è stata data evidenza dei differenti valori utilizzati per i parametri dd (profondità punto di emissione percolato rispetto p.c.) e LGW (soggiacenza falda) tra i dati utilizzati nell'analisi di rischio rev. 2017 (rispettivamente pari a 32,05 m e 37 m) rispetto a quelli utilizzati nella versione di ottobre 2024 (pari rispettivamente a 29 m e 31.3 m).

3. Per quanto riguarda il calcolo del fattore di diluizione in falda LDF è stata assunta la medesima equazione di calcolo utilizzata nell'analisi di rischio, rev. 2017, che tiene conto, in particolare nel calcolo di Lf (ovvero del flusso di percolato attraverso il pacchetto impermeabile), del contributo dato dalla presenza della geomembrana artificiale in HDPE di fondo della discarica. È vero che l'utilizzo di equazioni di calcolo per il fattore LDF diverse da quella riportata in Allegato 7 D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. (in cui non è contemplata l'effetto di impermeabilizzazione dato dalla presenza della geomembrana), sono consentite previo assenso da parte degli Enti preposti alla valutazione delle richieste di autorizzazione (e in tal senso si è proceduto nell'istruttoria conclusasi con la Determinazione n. G05497 del 26/04/2018 di concessione di ulteriore deroghe ai sensi dell'art. 16 ter del D. lgs. n. 36/2003 e s.m.i.) ma è anche vero che in caso di rivalutazione dell'analisi di rischio si deve tener conto dell'effetto di un potenziale deterioramento della geomembrana. A tal fine si ritiene opportuno che siano resi disponibili anche i risultati del modello di calcolo in cui per il fattore LDF non si tiene conto della presenza della geomembrana o, in alternativa, sia data evidenza delle condizioni per cui è possibile, ad oggi, garantire il perdurare dello stato di efficienza della geomembrana.
4. Per i parametri **Fluoruri e Solfati** si ritiene che le concentrazioni massime derogabili debbano coincidere con quelle risultanti dalla valutazione del rischio redatta ai sensi della normativa ad oggi vigente (D. lgs. n. 36/2003 e s.m.i. art. 16 ter ed Allegato 7). Non si ritiene, infatti, condivisibile quanto asserito dalla società in merito a "si precisa che i relativi limiti derogati sono stati stabiliti dall'ARPA LAZIO con parere prot. 0080017 del 20.10.2010 ex art. 10 DM 3.8.2005 (oggi c.2 dell'art. 16 ter del D.Lgs. 36/2003), nella quale si legge: risultano contestualmente derogabili il parametro Fluoruri (con un valore di 3 mg/l) e Solfati (con un valore di 600 mg/l), per le motivazioni esposte di seguito. Il citato parere di ARPA Lazio del 2010 era relativo ad un procedimento istruttorio finalizzato al rilascio delle deroghe ex art. 10 DM 3.8.2005 (poi ex art. 10 DM 29/09/2010 ed oggi ex art. 16 ter D. Lgs 36/2003) in cui le condizioni di calcolo erano diverse da quelle stabilite dall'attuale normativa: si citano, ad esempio, le modifiche introdotte alla posizione del Punto di Conformità POC che, ad oggi, deve essere **posto immediatamente sotto la potenziale sorgente di contaminazione (discarica) lungo la verticale, ovvero a distanza pari a 0 m dalla sorgente al fine di non prendere in considerazione, in misura cautelativa, eventuali fenomeni di dispersione e di diluizione della contaminazione connessi al trasporto delle acque sotterranee fino al POC**. Tale obbligo non era sicuramente vigente al 2010, infatti, è stato successivamente tenuto in debito conto nei procedimenti istruttori in conformità alle indicazioni di ISPRA rif. nota ISPRA prot. 36365 del 31/10/2011, poi recepite nel D. lgs. n. 36/2003 attraverso le modifiche ad esso apportate dal D. lgs. n. 121/2020. Non si condivide, inoltre, quanto asserito dalla società in merito all'inquadramento delle deroghe dei suddetti parametri **non metallici** (Fluoruri e Solfati) in riferimento alle previsioni di cui al comma 22 dell'art. 16 ter applicabile solo ai **metalli**, presenti in maniera diffusa nei terreni circostanti alla discarica ed attribuibili a valori di fondo.
5. Si sottopone, altresì, all'attenzione dell'A.C. che i risultati del modello di calcolo presentato da ultimo dalla società (ottobre 2024) presentano risultati significativamente diversi per alcuni parametri (**Arsenico, Bario e Piombo**) rispetto alle concentrazioni massime derogabili di cui alla Determinazione di rinnovo n.

G00993 del 03/02/2021. Infatti, i risultati del modello di calcolo mostrano che l'arsenico e il piombo sono derogabili fino a cacc (inferiore a 3vv limite Tab. 2) ed il bario risulta non derogabile. Come rappresentato dalla stessa società, "per questi parametri le differenze riscontrate dipendono dal modello matematico che è stato utilizzato nell'Analisi di Rischio posta alla base della richiesta di deroga autorizzata nel 2015 che è diverso da quello oggi previsto dall'Allegato 7 del D.Lgs. 36/2003".

Per quanto concerne infine l'ulteriore richiesta dell'A.C. ad ARPA Lazio di esprimersi in merito a quanto proposto dalla società nella nota di invio delle integrazioni, datata 17/01/2025, ovvero "come previsto dal D.Lgs. n.121/2020 (allegato 4, tabella 2 nota (**)³), di servirsi del valore del TDS per l'ammissibilità in discarica", l'argomento è stato già ampiamente approfondito dalla scrivente Agenzia su richiesta della Regione Lazio-Area AIA (richiesta Registro Ufficiale U. 0751131 del 29/07/2002 All. 1). La scrivente Agenzia aveva riscontrato la richiesta dell'A.C. all'epoca dei fatti con nota prot. n. 68683 del 03/10/2022 (All. 2) a cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

Pertanto, per estrema chiarezza, il valore TDS per l'ammissibilità in discarica è alternativo a quello per i Solfati e Cloruri e deve essere rilasciato dall'A.C., su istanza del gestore, in fase di rilascio dell'autorizzazione (o rinnovo con valenza di riesame o riesame per gli impianti già autorizzati). In fase istruttoria dovranno essere acquisiti i dati storici (almeno gli ultimi sei mesi), anche in forma tabellare, relativi agli accertamenti analitici effettuati sui rifiuti (contraddistinti per codice EER), riportanti i parametri oggetto di verifica con i relativi limiti tabellari nonché le deroghe a tali limiti, laddove già autorizzate. Nel caso di deroghe concesse per specifici parametri e rifiuti, secondo la scrivente Agenzia è necessario che siano sempre effettuati accertamenti analitici atti a dimostrare il rispetto dei limiti derogati.

In tali condizioni si ribadisce quanto già comunicato nella ns. nota (All.2):

"Fermo restando l'acquisizione e la valutazione da parte dell'Autorità competente della documentazione analitica da presentare secondo le indicazioni sopra riportate, si ritiene che per l'istanza in esame della società Quattro A, la possibilità di avvalersi del parametro TDS in alternativa a Cloruri e Solfati, sia ammissibile a condizione che nel caso di deroghe concesse per specifici rifiuti e parametri, in particolare per Cloruri e Solfati, sia garantito e certificato analiticamente il rispetto delle deroghe concesse (oltre al valore di TDS)".

Si rende noto che tale valutazione era stata formulata a seguito di un'analoga richiesta della società all'A.C. all'epoca dei fatti (All. 3).

Pertanto, stante tutto quanto sopra e visto che:

- La variante proposta nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale in oggetto è tale da non influenzare quanto riportato in "Analisi di Rischio sito-specifica della discarica per rifiuti inerti in località "Quarto dei Radicelli" Roma" rev. 21/04/2017 unicamente per i parametri geometrici della sorgente primaria di contaminazione.
- Il rinnovo dell'autorizzazione vigente, (Determinazione della Regione Lazio – Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" n. G00993 del 03/02/2021) è stato però fondato su un'Analisi di Rischio sito-specifica della discarica effettuata utilizzando un modello di calcolo non aggiornato con le modifiche normative e tecniche subentrate nel frattempo che invece avrebbero comportato valutazioni diverse in merito alla derogabilità soprattutto per solfati, arsenico, bario e piombo. Sulla base dei calcoli effettuati infatti, a meno degli aggiornamenti richiesti sui dati sito specifici della falda, i solfati risulterebbero derogabili fino a tre volte il valore limite mentre l'arsenico, il piombo fino a cacc mentre il bario risulterebbe non derogabile (come calcolato dalla Società nell'Analisi di rischio rev. ottobre 2024).
- La richiesta di utilizzare il valore di TDS in alternativa a quello di solfati e cloruri per l'ammissibilità in discarica deve essere supportato da una valutazione dei dati analitici relativi agli stessi parametri da parte dell'A.C. secondo le indicazioni tecniche sopra indicate fornite dalla scrivente Agenzia sarebbe stato più opportuno prevedere un riesame dell'atto autorizzativo in vigore e delle deroghe ivi previste.

Ad ogni buon conto, ai fini della condivisione della valutazione del rischio è necessaria una rimodulazione dell'analisi di rischio che tenga debitamente in considerazione tutte le osservazioni sopra riportate di cui ai punti 2, 3, 4 e 5. Allo stato attuale si ribadisce che sulla base dei calcoli effettuati a meno degli aggiornamenti richiesti sui dati sito specifici della falda, i solfati risulterebbero derogabili fino a tre volte il valore limite mentre

l'arsenico, il piombo fino a cacc mentre il bario risulterebbe non derogabile (come calcolato dalla Società nell'Analisi di rischio rev. ottobre 2024)";

con comunicazione, acquisita al prot. RM1971/2025, la Società "Quattro A S.r.l.", ha trasmesso *"integrazioni in riscontro alla nota Prot. 13/02/2025.0010125.U dell'ARPA Lazio"*;

come statuito dall'art. 14-bis, comma 6, della L. n. 241 del 07.08.1990 ed all'unico fine di addivenire ad una decisione che fosse risolutiva per il procedimento in corso, con nota prot. RM1807 del 27.02.2025, è stata convocata per il giorno 05.03.2025 la prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona;

in data 05.03.2025, tramite piattaforma Microsoft Teams, si è tenuta la prima riunione in modalità sincrona della Conferenza di Servizi;

nell'ambito della suddetta riunione, così come riportato nel Verbale prot. RM2013/2025, inoltrato alla Società nonché agli Enti/Uffici con nota prot. RM2064/2025, la Società "Quattro A S.r.l." *"si è impegnata ad inviare un ulteriore contributo tecnico"* e *"In merito alla ipotesi di effettuare un riesame così come ritenuto opportuno da Arpa Lazio [...] si è dichiarata favorevole"*, pertanto, ha costituito oggetto della Conferenza di Servizi anche il riesame dell'autorizzazione della discarica;

con comunicazione, acquisita al prot. RM2209/2025, la Società "Quattro A S.r.l." ha trasmesso *"una nuova implementazione dell'Analisi di Rischio nella quale vengono incluse le considerazioni svolte nella nota trasmessa dalla scrivente il 4.03.2025 sui rifiuti già abbancati in discarica"*;

con nota prot. RM2313/2025 sono state trasmesse le integrazioni, acquisite ai prot.lli RM1971/2025 ed RM2209/2025, prodotte dalla Società "Quattro A S.r.l." agli Enti/Uffici invitati alla Conferenza di Servizi ed è stato richiesto il contributo in merito all'ARPA Lazio;

con nota prot. RM3492/2025 è stata convocata per il giorno 30.04.2025 la seconda riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona;

in data 30 aprile 2025, tramite piattaforma Microsoft Teams, si è tenuta la seconda riunione in modalità sincrona della Conferenza di Servizi, il cui verbale, prot. RM3647/2025, è stato inoltrato alla Società nonché agli Enti/Uffici con nota prot. RM365/2025;

Considerato che

nel corso della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- la ASL RM2 - Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Sanità pubblica, con nota prot. 0045401/2025, acquisita al prot. RM1955/2025, ha riferito quanto segue: *"In riferimento a quanto in oggetto, visto l'art. 94 del Regolamento d'Igiene di Roma Capitale che impone una distanza delle manifatture insalubri dai centri abitati maggiore di m 200; vista la localizzazione dell'impianto, si ritiene di non rilevare al momento motivi ostativi all'istanza presentata; pertanto, si rilascia parere favorevole a condizione che l'art. 94 sia rispettato nel tempo e che siano eseguiti monitoraggi previsti dalla normativa vigente a tutela della salute pubblica.;"*
- la Regione Lazio – Direzione Generale – Area Coordinamento Autorizzazioni PNRR e Supporto investimenti, con nota prot. U.0271792/2025, acquisita al prot. RM1961/2025, ha riferito, in sintesi, quanto segue:

"...Per quanto concerne il coinvolgimento delle altre strutture ed enti riconducibili alla Regione Lazio, si rappresenta che:

- *la A.S.L. Roma 2 - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, con nota prot. 77419 del 16/04/2024, ha comunicato la non competenza nell'espressione del parere;*
- *l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale non si è espressa in sede di conferenza semplificata e, in relazione agli aspetti paesaggistici, le varianti non sostanziali (nel limite del 10% del volume abbancato) ad autorizzazioni già rilasciate risultano subdelegate all'amministrazione comunale;*

- l'Area Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) non è competente sul procedimento in oggetto, in ragione delle competenze, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA e Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), attribuite al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, come meglio precisato nelle disposizioni commissariali nn. 44/2024 46/2024.

Si comunica pertanto che questa Area, preso atto del solo coinvolgimento di A.R.P.A. Lazio nella fase si simultanea della conferenza di servizi decisoria, non procederà all'indizione della conferenza interna regionale e all'individuazione del Rappresentante Unico Regionale (RUR), di cui al comma 3 dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990".

- Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha trasmesso il "parere di competenza" della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, prot. R. U.U.0332068 del 18.03.2025, acquisito al prot. RM2906/2025, in cui sono riportate le seguenti conclusioni: *"Per quanto di competenza questa Direzione Regionale, viste le già indicate considerazioni, esprime parere favorevole ai fini paesaggistici ai sensi dell'art.146 c.7 del DLgs 42/2004 e il proprio assenso all'approvazione del progetto di variante non sostanziale della discarica d'inerti sita la località Quarto dei Radicelli proposta da QUATTRO A Srl ai sensi e con gli effetti dell'art.14 c.2 della legge 241/1990. L'autorizzazione paesaggistica si configura all'esito della conferenza di servizi con il contributo della competente Soprintendenza del MIC";*
- l'ARPA Lazio, Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Servizio Sezione Provinciale di Roma, Unità Controlli 1, con nota prot. 18/04/2025.0027705.U, acquisita al prot. RM3432/2025, ha trasmesso il proprio *"supporto tecnico conclusivo"* di seguito, in parte, riportato:

"...In riferimento all'implementazione dell'analisi di rischio, si rappresenta quanto segue:

1. *si prende atto che i parametri sito-specifici relativi alla falda sotterranea, così come rappresentati nella tabella riepilogativa dei dati di monitoraggio degli ultimi tre anni, non mostrano differenze apprezzabili con quelli del 2017 utilizzati nell'analisi di rischio, rev. 21/04/2017, a meno dei valori utilizzati per i parametri d_a (profondità punto di emissione percolato rispetto p.c.) e L_{GW} (soggiacenza falda) per i quali sono stati assunti i valori pari rispettivamente a 29 m e 31.3 m corrispondenti al valore medio dei dati rappresentati nella Sezione AR dell'elaborato "Elementi grafici a supporto dell'analisi di rischio", rev. ottobre 2024.*
2. *si prende atto della dichiarazione del produttore della geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) riguardo all'attestazione dell'efficienza della stessa per una durata minima stimata in 50 anni; si prende atto altresì dei riscontri rappresentati dalla società nella nota del 04/03/2025 sia relativamente alla stabilità del fronte dei rifiuti abbancati tali da non lasciar ipotizzare rotture o strappi dei teli sia relativamente alle modalità di messa in posa della geomembrana (coperta dai rifiuti e quindi non esposta ai raggi solari e alle alte temperature) sia ancora relativamente alle caratteristiche chimiche intrinseche dei rifiuti inerti che presentano un percolato non aggressivo a pH neutro. A riguardo, a parere della scrivente Unità ad oggi non sussistono elementi oggettivi tali da discostarsi dall'equazione di calcolo utilizzata nell'analisi di rischio, rev. 2017 per stimare il fattore di diluizione in falda LDF che tiene conto, in particolare nel calcolo di L_f (ovvero del flusso di percolato attraverso il pacchetto impermeabile), del contributo dato dalla presenza della geomembrana artificiale in HDPE di fondo della discarica. È vero anche che l'equazione di calcolo per il fattore LDF riportata in Allegato 7 D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., così come modificato dal D. Lgs. n. 121/2020, non contempla l'effetto di impermeabilizzazione dato dalla presenza della geomembrana. Quindi in un procedimento di rivalutazione dell'analisi di rischio ai sensi dell'attuale normativa in vigore, come quello in esame, a parere della scrivente Unità è necessario ponderare l'effetto di un potenziale deterioramento nel tempo della geomembrana, anche alla luce dell'aggravio del carico dei rifiuti corrispondente all'incremento richiesto pari a circa il 10% in volume, come meglio dettagliato nelle conclusioni della presente valutazione.*
3. *In relazione a quanto riportato al punto precedente, sulla base dei risultati del modello di calcolo implementato si ritiene che è possibile applicare una deroga alla concentrazione limite nell'eluato ai fini dell'ammissibilità in discarica per rifiuti inerti pari al valore massimo attualmente derogabile*

(corrispondente a 3 volte il valore limite Tab. 2 Allegato 4 D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. fino al 31/12/2027, dal 01/01/2028 la concentrazione massima derogabile si riduce a 2 volte il valore limite) per tutti i parametri richiesti ad eccezione di Bario (non derogabile), Arsenico (derogabile fino a C_{acc} discarica AdR pari a 0,101 mg/l) e Piombo (derogabile fino a C_{acc} discarica AdR pari a 0,101 mg/l). La scelta di avvalersi del parametro TDS per l'ammissibilità in discarica alternativo a quello per i Solfati e Cloruri non esime la società dal rispetto delle concentrazioni massime derogabili per ciascuno dei parametri (TDS, Solfati e Cloruri) che in relazione alla normativa vigente (art. 16 ter comma 1 lettera c) e c bis), ad oggi non possono superare per più del triplo (fino al 31/12/2027) il valore limite specificato per la corrispondente discarica. Per estrema chiarezza si riportano le concentrazioni massime derogabili, ad oggi, corrispondenti a 3 volte il valore limite Tab. 2 Allegato 4 D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. per Fluoruri (3 mg/l), Solfati (300 mg/l), Cloruri (240 mg/l) e TDS (1200 mg/l).

4. Le considerazioni rappresentate dalla società nel documento AdR rev 10 marzo 2025 Par. 3.5 Valutazione del rischio per i parametri As e Pb sulla base dei "dati misurati" si ritengono condivisibili per quanto concerne il calcolo delle concentrazioni CAs e CPb in relazione alla percentuale dei rifiuti conferiti ad oggi in discarica (pari al 65%) ed in relazione ai valori noti delle concentrazioni medie degli stessi parametri accettati in deroga. Il valore ricavato di CAs pari a 0,05001 mg/l e CPb pari a 0,5003 mg/l consentono ragionevolmente di ritenere accettabile anche il rischio per la falda derivante dai rifiuti già abbancati in discarica con parametri arsenico e piombo in deroga, in quanto tali valori sono inferiori ai nuovi valori di C_{acc} discarica AdR ottenuti sulla base della rivalutazione dell'analisi di rischio ai sensi dell'Allegato 7 D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.. Non si ritiene invece condivisibile quanto rappresentato dalla società in riferimento al calcolo del valore di $CAsacc2$ e $CPbacc2$ in quanto non conforme alla procedura descritta nell'Allegato 7 D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. per il calcolo della concentrazione accettabile in discarica, pari alla concentrazione in deroga.

In relazione a tutto quanto sopra esposto, si riportano le seguenti **conclusioni**:

- Il modello di calcolo utilizzato per la valutazione del rischio che, si ricorda, tiene conto della presenza della geomembrana in HDPE sul fondo della discarica, consente di ricavare le concentrazioni massime derogabili nell'eluato ai fini dell'ammissibilità in discarica per i parametri richiesti, corrispondenti a quelle indicate al punto 3 della presente valutazione.
- A parere della scrivente Unità è necessario ponderare l'effetto di un potenziale deterioramento della geomembrana che, in relazione a considerazioni di carattere tecnico/economico circa la fattibilità degli interventi da attuare, potrebbe consistere nella valutazione di eventuali incrementi dei livelli di concentrazione dei parametri oggetto di deroga nelle acque di falda sottostanti la discarica attraverso i monitoraggi periodici che la società già effettua. Pertanto, si rappresenta all'A.C. l'opportunità di inserire quale prescrizione dell'atto autorizzativo da rilasciare l'onere per la società di notificare gli Enti competenti al verificarsi di situazioni di incrementi anomali nelle acque di falda dei livelli di concentrazione dei parametri oggetto di deroga e di attuare nell'immediato tutti gli interventi atti a contenere ulteriori incrementi. Resta inteso che al verificarsi di superamenti delle CSC di cui alla Tab. 2 Allegato V Parte IV Titolo V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. è fatto obbligo alla società di provvedere a tutti gli adempimenti di cui alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica di siti contaminati.

In alternativa, si rappresenta all'A.C. la possibilità di richiedere alla società, in misura cautelativa, di rimodulare la richiesta di deroghe ai sensi dell'art. 16 ter D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. non considerando nell'implementazione dell'analisi di rischio la presenza della geomembrana in HDPE nel calcolo di Lf (ovvero del flusso di percolato attraverso il pacchetto impermeabile di fondo)".

i pareri pervenuti sono da considerarsi favorevoli o sfavorevoli con prescrizioni, ovvero non ostativi al rilascio della variante non sostanziale e di modifica dei valori limite più elevati per i parametri specifici, delle autorizzazioni di cui alle Determinazioni della Regione Lazio C1424/2010, B5399/2010, G04386/2015, G02464/2018, G05494/2018 e G00993/2021;

rispetto ai pareri non espressi entro il termine procedurale indicato negli atti della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 14bis della L. n. 241/1990 "la mancata comunicazione della determinazione entro

il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito”.

Valutato che:

ARPA Lazio, in riferimento alle funzioni specifiche dell'Ente, definite dall'art. 3 della L.R. n. 45/1998 (Legge istitutiva di ARPA Lazio) e dall'art. 3 della L. n. 132/2016 (Legge istitutiva dell'SNPA), ha fornito il proprio supporto tecnico e rilevato quanto segue:

- nella nota acquisita al prot. RM1329/2025 ha ritenuto che “...per l'istanza in esame della società Quattro A, la possibilità di avvalersi del parametro TDS in alternativa a Cloruri e Solfati, sia ammissibile a condizione che nel caso di deroghe concesse per specifici rifiuti e parametri, in particolare per Cloruri e Solfati, sia garantito e certificato analiticamente il rispetto delle deroghe concesse (oltre al valore di TDS)”;
- nella nota acquisita al prot. RM3432/2025 ha ribadito che “la scelta di avvalersi del parametro TDS per l'ammissibilità in discarica alternativo a quello per i Solfati e Cloruri non esime la società dal rispetto delle concentrazioni massime derogabili per ciascuno dei parametri (TDS, Solfati e Cloruri) che in relazione alla normativa vigente (art. 16 ter comma 1 lettera c) e c bis)1), ad oggi non possono superare per più del triplo (fino al 31/12/2027) il valore limite specificato per la corrispondente discarica”;
- riguardo alle concentrazioni massime derogabili relative ai parametri Fluoruri e Solfati, nella nota acquisita al prot. RM1329/2025, ha rilevato che “Per i parametri **Fluoruri e Solfati** si ritiene che le concentrazioni massime derogabili debbano coincidere con quelle risultanti dalla valutazione del rischio redatta ai sensi della normativa ad oggi vigente (D. lgs. n. 36/2003 e s.m.i. art. 16 ter ed Allegato 7). Non si ritiene, infatti, condivisibile quanto asserito dalla società in merito a “si precisa che i relativi limiti derogati sono stati stabiliti dall'ARPA LAZIO con parere prot. 0080017 del 20.10.2010 ex art. 10 DM 3.8.2005 (oggi c.2 dell'art. 16 ter del D.Lgs. 36/2003), nella quale si legge: risultano contestualmente derogabili il parametro Fluoruri (con un valore di 3 mg/l) e Solfati (con un valore di 600 mg/l), per le motivazioni esposte di seguito. Il citato parere di ARPA Lazio del 2010 era relativo ad un procedimento istruttorio finalizzato al rilascio delle deroghe ex art. 10 DM 3.8.2005 (poi ex art. 10 DM 29/09/2010 ed oggi ex art. 16 ter D. Lgs 36/2003) in cui le condizioni di calcolo erano diverse da quelle stabilite dall'attuale normativa: si citano, ad esempio, le modifiche introdotte alla posizione del Punto di Conformità POC che, ad oggi, deve essere **posto immediatamente sotto la potenziale sorgente di contaminazione (discarica) lungo la verticale, ovvero a distanza pari a 0 m dalla sorgente al fine di non prendere in considerazione, in misura cautelativa, eventuali fenomeni di dispersione e di diluizione della contaminazione connessi al trasporto delle acque sotterranee fino al POC.** Tale obbligo non era sicuramente vigente al 2010, infatti, è stato successivamente tenuto in debito conto nei 5 procedimenti istruttori in conformità alle indicazioni di ISPRA rif. nota ISPRA prot. 36365 del 31/10/2011, poi recepite nel D. lgs. n. 36/2003 attraverso le modifiche ad esso apportate dal D. lgs. n. 121/2020. Non si condivide, inoltre, quanto asserito dalla società in merito all'inquadramento delle deroghe dei suddetti parametri **non metallici** (Fluoruri e Solfati) in riferimento alle previsioni di cui al comma 22 dell'art. 16 ter applicabile solo ai **metalli**, presenti in maniera diffusa nei terreni circostanti alla discarica ed attribuibili a valori di fondo” e nella nota acquisita al prot. RM3432/2025 ha ribadito che “Per estrema chiarezza si riportano le concentrazioni massime derogabili, ad oggi, corrispondenti a 3 volte il valore limite Tab. 2 Allegato 4 D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. per Fluoruri (3 mg/l), Solfati (300 mg/l), Cloruri (240 mg/l) e TDS (1200 mg/l)”;

la Legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” con l'introduzione dell'art. 5-bis “Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica” ha modificato il comma 1 dell'art. 16-ter “Deroghe” del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., normando che:

“1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora:

[...]

c) fino al ((**31 dicembre 2027**)), i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

c-bis) a partire dal ((1° gennaio 2028)) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica”.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei *considerata*, sulla base dell'istruttoria espletata,

DISPONE

- A. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., di autorizzare la variante non sostanziale all'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti inerti sita in località “Quarto dei Radicelli”, Roma, rilasciata con Determinazione della Regione Lazio C1424 del 21.06.2010 e rinnovata con Determinazione della Regione Lazio n. G00993 del 3.02.2021, alla Società “*Quattro A S.r.l.*” con sede legale in Via di Porta Medaglia n. 131, 00134 Roma, C.F. 07833150589 - P.IVA 01882831009;
- B. di stabilire che la variante non sostanziale di cui alla lettera A consiste nell'incremento del 9,8% del volume dei rifiuti da conferire in discarica, pari a 98.695 m³ e 147.895 tonnellate con le seguenti capacità totali di invaso della discarica:
- Capacità totale netta: 1.105.789 m³;
 - Quantità di rifiuti inerti smaltibili: 1.658.684 t (indice di compattazione stimato a 1,5 t/m³);
- C. ai sensi dell'art. 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., di stabilire che per l'accettabilità in discarica dei rifiuti inerti, identificati con i codici EER di seguito elencati, dovranno essere rispettati i valori limite di concentrazione nell'eluato dei parametri specifici in deroga ai valori di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 del citato Decreto, indicati nella seguente tabella:

Tabella - CONCENTRAZIONI PARAMETRI IN DEROGA AUTORIZZATE PER SINGOLI EER

Codice	Descrizione	Limite mg/l
01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
01 03 08	Polveri e residui affini	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300

01 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione)	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300; Cd=0,012; Cr totale=0,15; Hg=0,003; Mo=0,15; Cl=240; TDS=1200
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempimenti e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
03 03 11	Fanghi prodotti in loco dal trattamento degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
10 12 03	Polveri e particolato	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
10 12 06	Stampi di scarto	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui 170505	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300; Cd=0,012; Cr totale=0,15; Hg=0,003; Mo=0,15; Cl=240; TDS=1200
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelle di cui alla voce 170507	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300

17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300; Cd=0,012; Cr totale=0,15; Hg=0,003; Mo=0,15; Cl= 240; TDS=1200
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300; Cd=0,012; Cr totale=0,15; Hg=0,003; Mo=0,15; TDS=1200
19 03 07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300; Cd=0,012; Cr totale=0,15; Hg=0,003; Mo=0,15; Cl=240; TDS=1200
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 190301	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
19 13 04	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro, solo se privi di leganti organici. Sono inclusi gli scarti di produzione del cristallo	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
15 01 07	Imballaggi in vetro	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
17 01 01	Cemento, solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione. Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300; Cd=0,012; Cr totale=0,15; Hg=0,003; Mo=0,15; Cl= 240; TDS=1200

17 01 02	Mattoni, solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione. Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
17 01 03	Mattonelle e ceramiche solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione. Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione. Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300

	possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole	
17 02 02	Vetro	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
17 05 04	Terra e rocce. Sono inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300; Cd=0,012; Cr totale=0,15; Hg=0,003; Mo=0,15; Cl= 240; TDS=1200
19 12 05	Vetro	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
20 01 02	vetro raccolto separatamente	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
20 02 02	Terre e rocce da scavo. Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
01 05 07	fanghi e rifiuti perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300; Cl= 240; TDS=1200
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300; Cd=0,012; Cr totale=0,15; Hg=0,003; Mo=0,15; TDS=1200;
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	As=0,101; Ni=0,12; Pb=0,101; Cu=0,6; Se=0,03; Sb=0,018; Zn=1,2; F=3; SO4=300; Cd=0,012; Cr totale=0,15; Hg=0,003; Mo=0,15; Cl=240; TDS=1200

- D. di stabilire che i valori riportati nella tabella di cui alla lettera C. sostituiscono quelli indicati nei seguenti atti:
- Determinazione n. B5399 del 2/11/2010 della Regione Lazio avente per oggetto: "QUATTRO "A" s.r.l.
- Modifica Determinazione C1424/2010 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, discarica di rifiuti inerti, località "Quarto dei Radicelli, Comune di Roma. Autorizzazione in deroga ai valori limite per i parametri indicati in Tab. 2 del D.M. 3 agosto 2005";
 - Determinazione n. G04386 del 15/04/2015 della Regione Lazio avente per oggetto: "Comune di Roma - Discarica di inerti della soc. Quattro "A" sita in località "Quarto dei Radicelli" – Approvazione, ai sensi dell'Art. 208 D.lgs.152/2006 e s.m.i., art. 15 L.R. 27/98 e D.G.R. 239/2008, di modifica non sostanziale alla Determinazione n. B1941 del 14/3/2011 e s.m.i. consistente in una deroga ex art. 10 del D.M. 27/09/2010 e integrazione di codici CER";
 - Determinazione n. G02464 del 01/03/2018 della Regione Lazio avente per oggetto: "Discarica per inerti sita in loc. "Quarto dei Radicelli" nel territorio comunale di Roma - Determinazione di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, costituita dalla deroga ex art. 10 (Deroghe) del D.M. 27/09/2010, così come modificato dal DM 24/06/2015, ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti" e alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare";
 - Determinazione n. G05494 del 26/04/2018 della Regione Lazio avente per oggetto "Quattro A" S.r.l. – Discarica per inerti sita in loc. "Quarto dei Radicelli" nel territorio comunale di Roma – Rettifica della determinazione di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, costituita dalla deroga ex art. 10 (Deroghe) del D.M. 27/09/2010, così come modificato dal DM 24/06/2015, ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti" e alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Rilasciata con determinazione G02464 del 1/3/2018";
 - Determinazione della Regione Lazio n. G00993 del 03/02/2021, relativa al rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata con determinazione della Regione Lazio n. C1424 del 21/06/2010;
- E. di stabilire, come previsto dal D.Lgs. n. 121/2020, allegato 4, tabella 2, nota**, l'utilizzo, ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica per rifiuti inerti, del valore del parametro TDS in alternativa ai valori dei solfati e dei cloruri nel rispetto della successiva prescrizione n. 1) del presente atto;
- F. che il presente provvedimento è rilasciato in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa di cui all'istanza, acquista al prot. RM3918/2023, ed alla successiva documentazione integrativa acquisita ai prot. RM2284/2024, RM1971/2025 e RM2209/2025, allegate come parte integrante del presente atto;
- G. di precisare che, per quanto attiene la durata e le modalità di esercizio della discarica, si fa riferimento alla Determinazione della Regione Lazio n. G00993 del 03.02.2021;
- H. di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione indicata alla lettera F.;
- I. di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto prescrizioni riportate nella Determinazione Regione Lazio C1424 del 21.06.2010, richiamate nella Determinazione Regione Lazio G00993 del 03.02.2021, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- 1) è concesso alla Società "Quattro A S.r.l." di avvalersi del parametro TDS in alternativa a Cloruri e Solfati, a condizione che nel caso di superamento del valore di TDS di cui Tabella 2 dell'allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. (400 mg/l) sia garantito e certificato analiticamente il rispetto delle deroghe concesse per Cloruri e Solfati (oltre al valore derogato di TDS), di cui alla tabella riportata alla lettera C.;
 - 2) non possono essere conferiti in discarica rifiuti che non ricadono nella definizione di rifiuto inerte di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. A tal fine, prima del conferimento, riguardo all'obbligo delle verifiche in loco di ogni carico di rifiuti all'atto di accesso al proprio impianto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.:
 - i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti a ispezione visiva e, ai sensi dell'art. 7-quater del

citato Decreto, essere respinti *“se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa”*;

- dovrà sempre essere esaminata la documentazione presentata dal produttore/detentore relativa alla caratterizzazione di base di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., che dovrà riportare la descrizione del processo di produzione di detti rifiuti, oltre alle determinazioni analitiche;
- 3) la caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno; relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto;
- 4) le verifiche di conformità a cura del gestore di cui all'art.7-ter del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. dovranno essere effettuate secondo la medesima tempistica di cui al punto 2);
- 5) i rifiuti codificati come “voce a specchio” dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità;
- 6) non potranno esser conferiti in discarica i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., pertanto, la documentazione di cui all'art. 7-bis del medesimo decreto dovrà recare attestazione che i rifiuti non sono recuperabili;
- 7) la caratterizzazione di base e le determinazioni analitiche di cui ai precedenti punti dovranno accompagnare, per singola tipologia (o per rifiuti diversi provenienti dalla stessa fonte) tutti i rifiuti in ingresso, compresi quelli codificati con EER di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;
- 8) riguardo ai limiti di accettabilità in deroga, per ogni singola tipologia di codice EER, compresi quelli ricadenti in tabella 1 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. la caratterizzazione di base dovrà indicare la presenza dei parametri per i quali è necessaria l'applicazione delle deroghe di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 autorizzate con il presente atto, anche in relazione alla provenienza;
- 9) per quanto concerne il monitoraggio e controllo, nella matrice acque sotterranee dovranno essere monitorati, oltre i parametri di cui alla tabella 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., secondo le frequenze di cui alla tabella 2 del medesimo allegato normativo, tutti quelli oggetto delle deroghe del presente atto riportate in tabella. Detti parametri in deroga dovranno essere ricercati anche nella matrice percolato, secondo le frequenze dettata dalla suddetta tabella 2 dell'Allegato 2 del suddetto decreto, e per quei parametri oggetto deroga per i quali non sono presenti nella normativa vigente limiti di riferimento si dovrà ricorrere al confronto con i valori riscontrati a monte della discarica;
- 10) riguardo al precedente punto 9), dovrà essere comunicato agli Enti competenti il verificarsi di situazioni di incrementi anomali nelle acque di falda e nel percolato dei livelli di concentrazione dei parametri e di attuare nell'immediato tutti gli interventi atti a contenere ulteriori incrementi;
- 11) i risultati dei monitoraggi di cui al punto 9) dovranno confluire nella relazione annuale, di cui all'art. 10, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., da trasmettere agli enti competenti entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente;
- 12) si dovrà assicurare costantemente che il livello del percolato sia inferiore al metro, mantenerne in perfetta efficienza la rete di raccolta e prevenire, in particolare, intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
- 13) al fine di limitare le emissioni polverulente, oltre a quanto previsto nelle prescrizioni di cui alla richiamata Determinazione Regione Lazio C1424/2010, si dovrà limitare l'altezza di caduta dei materiali nelle movimentazioni dei rifiuti;

J. che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie

successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

- K. la Società "*Quattro A S.r.l.*" dovrà dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni del nome, della ragione sociale, della sede legale, di organi societari o di cessione dell'azienda. La Società "*Quattro A S.r.l.*" è tenuta, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei legali rappresentanti e/o soci amministratori sia iniziata o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato in tema di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata;
- L. di precisare che deve essere garantito l'accesso alla discarica alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- M. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso l'impianto di discarica;
- N. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Società "*Quattro A S.r.l.*" ed agli Enti/Uffici coinvolti nel presente procedimento, ai proprietari dell'area ed al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri